

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1975, N. 13

Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni¹

Art. 1

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 450 milioni.

Art. 2

Al maggior onere di lire 50 milioni si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto a capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹ In B.U. 16 dicembre 1975, n. 63.
